SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 904-A)

Procedura urgentissima di cui all'articolo 56, quarto comma, del Regolamento - Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1977

Ratifica ed esecuzione di Atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975

Comunicato alla Presidenza il 12 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BRANCA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

11 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 4 risulti così riformulato:

« Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni annue, si farà fronte:

per l'anno 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

per l'anno 1978 mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sull'unificazione di alcuni princìpi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;

b) Trattato di cooperazione in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;

c) Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), con Regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;

d) Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), con Regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli Atti stessi.

Art. 3.

La spesa relativa: alla partecipazione italiana al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'articolo 40, paragrafo 3, della Convenzione *sub c*) dell'articolo 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'articolo 146 della Convenzione di Mo-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

naco (per lire 50 milioni), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni annue, si farà fronte, per l'anno 1977, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli Atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.

Art. 6.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti Atti anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.